

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-210 del 14/01/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA ECOTERM S.R.L., ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI (OSSIDI METALLICI E ALTRI COMPOSTI INORGANICI), SITA IN VIA DELL'INDUSTRIA, n. 598-710 A SAN FELICE SUL PANARO (MO). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-223 del 14/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quattordici GENNAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **ECOTERM S.R.L.**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI (OSSIDI METALLICI E ALTRI COMPOSTI INORGANICI), SITA IN VIA DELL'INDUSTRIA, n. 598-710 A SAN FELICE SUL PANARO (MO).

(RIF. INT. n. 27 / 02070610361)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 2703 del 12/06/2020** di aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Ecoterm S.r.l., avente sede legale in Via dell’Industria n. 598 in comune di San Felice sul Panaro (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti chimici inorganici presso la sede legale del gestore;

richiamata la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 09/08/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 147881 del 12/08/2024, successivamente integrata con la documentazione trasmessa il 19/12/2024 mediante il

medesimo Portale e assunta agli atti della scrivente con prot. n. 231767 del 20/12/2024, con le quali il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti nell'**introduzione della nuova attività di recupero e trasformazione di rifiuti di materie plastiche delle tipologie 6.1 e 6.2 del D.M. 05/02/1998**, in particolare **prodotti in polistirene espanso (EPS)**.

L'attività riguarderà imballaggi, lastre, contenitori e altri manufatti di EPS provenienti dalla raccolta differenziata, da attività commerciali nelle zone limitrofe o Aziende estere, con le quali saranno stipulati accordi di invio e ricezione di rifiuti di EPS provenienti da scarti industriali.

Il rifiuto, movimentato con regolare formulario, sarà stoccato in aree apposite e avviato a recupero dopo un'attenta selezione.

L'Azienda intende svolgere l'attività nel regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 Parte Quarta e pertanto chiede l'introduzione nell'iscrizione **SFE001** al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" dei seguenti **nuovi codici EER**:

▫ per la tipologia 6.1, codici:

- **15.01.02** "imballaggi in pastica",
- **17.02.03** "plastica",
- **19.12.04** "plastica e gomma",
- **20.01.39** "plastica",

da sottoporre alle operazioni **R13-R3** in quantitativi massimi di **50 t/anno** e **1.428 m³/anno**, per la produzione di un quantitativo massimo di prodotto pari a 45 t, con caratteristiche conformi alla norma UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate;

▫ per la tipologia 6.2, codici:

- **07.02.13** "rifiuti plastici",
- **12.01.05** "limatura e trucioli di materiali plastici",
- **17.02.03** "plastica"

da sottoporre alle operazioni **R13-R3** in quantitativi massimi di **50 t/anno** e **1.428 m³/anno**, per la produzione di un quantitativo massimo di prodotto pari a 50 t, con caratteristiche conformi alla norma UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

Considerato che l'attività di produzione di ossido di rame attualmente svolta non consente di utilizzare l'intero ammontare del quantitativo di rifiuti di rame già compresi nell'iscrizione SFE001, il gestore propone di inserire i nuovi codici EER riducendo nel contempo i quantitativi di rifiuti di rame recuperabili, così da **non modificare i quantitativi complessivi di rifiuti per i quali è ammesso il recupero ai sensi dell'art. 216 sopra citato**, come dettagliato nella seguente tabella:

AIA vigente						Situazione futura					
Categoria rifiuto D.M. 05/02/98	EER	Stoccaggio massimo istantaneo		Stoccaggio annuale (t/anno)	Recupero (t/anno)	Categoria rifiuto D.M. 05/02/98	EER	Stoccaggio massimo istantaneo		Stoccaggio annuale (t/anno)	Recupero (t/anno)
		m³	t					m³	t		
3.2	12.01.03 12.01.04 12.01.99 19.10.02	50	100	500	500	3.2	12.01.03 12.01.04 12.01.99 19.10.02	40	80	400	400
						6.1	15.01.02 17.02.03 19.12.04 20.01.39	286	10 *	50	50
						6.2	07.02.13 12.01.05 17.02.03	286	10 *	50	50
Totale		50	100	500	500	Totale		612	100	500	500

* considerando un peso specifico per il polistirolo di **35 kg/m³**.

Il recupero permetterà di ottenere polistirene espanso con granulometria idonea al riutilizzo nella realizzazione di manufatti per l'edilizia (prodotti per l'isolamento termico); l'attività sarà così articolata:

1. il rifiuto viene ricevuto e scaricato in un'apposita area esterna allo stabilimento dotata di pavimentazione in cemento. Se non conferito in sacchi, viene stivato all'interno di container;
2. si provvede ad una selezione manuale del rifiuto, scartando i materiali non conformi, che vengono stoccati all'interno dell'area di selezionatura e successivamente trasferiti in un cassone dedicato posto all'esterno del capannone; tale materiale di scarico verrà identificato col codice EER 19.12.12 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11".
 Nel caso in cui durante la selezione si dovessero rinvenire parti di plastiche, sarà loro assegnato il codice EER 19.12.04 "plastica e gomma";
3. l'operatore preleva il rifiuto e lo inserisce nel macchinario "**crusher&grinder**" collocato all'interno del fabbricato, per la sua macinazione;
4. il materiale macinato, di dimensioni comprese tra 6 e 10 mm, viene inviato tramite apposita tubazione nel **silo n° 1** (capacità di circa 110 m³) collocato all'esterno dello stabile di lavorazione. Il silo presenta sonde di livello massimo e minimo, che fungono da regolatori della capacità di contenimento dello stesso;
5. alla base del silo è collegato un **rigranulatore** ("**ventil broyeur**"), situato in area esterna, che ha la funzione di raffinare la dimensione del prodotto rigranulato, portandolo non oltre i 5 mm. Si tratta di una ventola alto performante munita in uscita di griglia con diametro noto, che, con la forza dell'aria, separa i granuli di polistirolo alla sezione desiderata;
6. il prodotto in uscita dal rigranulatore viene spinto all'interno dei **sili n° 2 e 3** (capacità di 120 m³ complessivi), situati all'interno del fabbricato e collegati alle batterie di produzione. Il trasporto del materiale attraverso le tubazioni è favorito dalla capacità di ventilazione del rigranulatore;
7. dalle batterie di produzione, il prodotto viene richiamato attraverso un sistema di trasporto pneumatico (per mezzo di un ventilatore comandato da PLC dedicato) ed è miscelato, secondo precisi rapporti, con EPS vergine, per essere poi commercializzato sfuso o all'interno di malte premiscelate isolanti.

Il gestore dichiara che:

- il processo di recupero sarà svolto all'interno di un fabbricato di nuova edificazione situato in Via dell'Industria n. 710, attualmente in completa gestione ad Edilteco S.p.A. (che è proprietaria anche dei fabbricati A, B e C già ricompresi in AIA). Per distinguere le attività delle due ragioni sociali, saranno definite aree delimitate ed identificate inequivocabilmente di uso esclusivo di Ecoterm S.r.l.;
- considerato che il processo consiste nella macinazione e rigranulazione del medesimo prodotto precedentemente aggregato, non vengono utilizzati solventi o prodotti terzi;
- l'attività di selezione non produce emissioni in atmosfera, né scarichi idrici. Viene svolta al coperto e senza l'uso di macchinari;
- i macchinari di macinazione e rigranulazione non danno origine ad emissioni in atmosfera;
- nel fabbricato è presente un impianto termico ad uso civile alimentato da gas metano, con potenza termica nominale di 638 kW;
- l'attività di recupero non richiede consumi idrici e non origina acque reflue industriali. Le acque reflue domestiche e le acque meteoriche di pertinenza del fabbricato in questione sono in carico ad Edilteco S.p.A.;
- il processo di recupero in sé non dà origine a scarti, che possono derivare esclusivamente dalle operazioni di selezione del materiale in entrata. I rifiuti prodotti sono raccolti prima in un'area di

deposito intermedia appositamente individuata e, a fine giornata lavorativa, sono trasferiti nell'area di deposito temporaneo già esistente di Ecoterm;

- per quanto riguarda le potenziali ricadute della modifica in progetto sull'impatto acustico aziendale, si osserva che:
 - i due macchinari di macinazione e rigranulazione sono provvisti di cabina di insonorizzazione;
 - il macinatore si può ritenere una sorgente sonora trascurabile, dal momento che è collocato all'interno del fabbricato, le cui pareti forniscono un isolamento pari a 48,6 dB, per cui l'emissione in esterna risulta inferiore a 37 dB;
 - il rigranulatore è collocato all'esterno e schermato su tre lati, mentre resta aperta l'emissione sonora verso il confine dell'Azienda. Considerando la potenza sonora di 85 dBA indicata dal fornitore e la distanza di 40 m dal confine aziendale, si calcola un contributo sonoro al confine di 53,0 dBA, quindi entro i limiti di immissione assoluta previsti per la classe acustica V in cui ricade il sito. L'Azienda si impegna comunque ad effettuare una valutazione di impatto acustico e dei rilievi puntuali alla macchina, per valutare l'effettiva emissione;
- il silo n°1, situato in area esterna, presenta sulla sommità una protezione dello sfogo dell'aria, coperta con un cappello cinese. La bocca di uscita è dotata di rete fine, per evitare che i volatili si annidino all'interno e che eventuali parti macinate fuoriescano. Il cappello cinese ha anche la funzione di contenere le eventuali polveri movimentate con l'insufflazione delle parti di polistirolo; a tale proposito, l'Azienda si impegna a tenere monitorata l'eventuale presenza di polveri e, se necessario, a ridurre la velocità di spinta del materiale all'interno del silo;
- i sili n° 2 e 3, situati all'interno del fabbricato, non presentano emissioni in atmosfera, né immissione di polveri in ambiente di lavoro;
- il macchinario di rigranulazione ha una capacità di lavorazione di 10-15 m³/h a seconda della griglia utilizzata. Considerando il funzionamento per 24 h/giorno e una densità media dell'EPS di 11 kg/m³, la potenzialità giornaliera di lavorazione risulta pari a 3.960 kg/giorno;

dato atto che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata (che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione") il giorno 21/10/2024, data a partire dalla quale si devono intendere decorrere i termini di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, in considerazione dell'irricevibilità della comunicazione di modifica in mancanza della quietanza di avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 del D.M. 24/04/2008 citato in premessa;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Carpi con il prot. n. 6480 del 14/01/2025;

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda i consumi idrici e di gas metano e gli scarichi idrici;

preso atto dell'intenzione del gestore di avviare una nuova attività, corrispondente al recupero mediante macinazione e rigranulazione di rifiuti in polistirene espanso. A tale proposito:

- si dà atto che la nuova attività non ricade nella tipologia di attività AIA per la quale il gestore è già autorizzato (fabbricazione di prodotti chimici inorganici) e quindi non modifica in alcuna maniera la capacità produttiva massima autorizzata;
- si dà atto che la nuova attività non è riconducibile ad una delle tipologie di attività di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e non costituisce attività tecnicamente connessa a quella per la quale l'installazione in oggetto ricade nel campo di applicazione dell'AIA. Viene pertanto inclusa nell'AIA vigente esclusivamente in ragione del fatto che sarà svolta dal medesimo soggetto, sostanzialmente nello stesso sito;

- si prende atto del fatto che la nuova attività sarà svolta nel fabbricato al civico n. 710, che ad oggi risulta in gestione esclusiva di Edilteco S.p.A., proprietaria anche del fabbricato A in cui è svolta l'attività soggetta ad AIA. A questo riguardo, si valuta positivamente il fatto che sia stata prevista una netta delimitazione ed identificazione delle aree in cui saranno collocati gli impianti e svolte le operazioni funzionali al recupero di EPS in capo ad Ecoterm S.r.l., in modo tale da distinguerle in modo chiaro dalle aree in gestione ad Edilteco S.p.A.;
- si ritiene opportuno integrare la sezione C1.2 dell'Allegato I con la descrizione della nuova attività di recupero di rifiuti di EPS;

preso atto del fatto che gli unici materiali in ingresso per lo svolgimento della nuova attività consistono in rifiuti, che saranno ritirati da terzi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06. A tale proposito:

- si dà atto che l'attività di recupero proposta è riconducibile alle tipologie 6.1 e 6.2 di cui al D.M. 05/02/1998 e che i codici EER indicati dal gestore rientrano tra quelli previsti per tali tipologie. Si ritiene dunque possibile accogliere la richiesta di inserire le nuove tipologie di attività di recupero nell'iscrizione SFE001 di cui all'Allegato II all'AIA;
- si valuta positivamente la proposta del gestore di ridurre i quantitativi di rifiuti già previsti dall'iscrizione SFE001 per la tipologia 3.2, in modo tale da mantenere invariati:
 - il tonnellaggio di rifiuti in stoccaggio istantaneo,
 - il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio su base annuale,
 - il quantitativo massimo di rifiuti recuperati annualmente.
 Si osserva invece un incremento del volume di rifiuti in stoccaggio istantaneo, dovuto però al fatto che il peso specifico dei nuovi rifiuti che saranno ingressati è molto inferiore a quello dei rifiuti già ammessi;
- si ricorda che per le nuove tipologie 6.1 e 6.2 devono essere rispettate le condizioni fissate dal DM 05/02/98. In particolare, per la tipologia 6.2 deve essere **verificata anche l'eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%**;
- si prende atto del fatto che l'area di messa in riserva R13 dei rifiuti ingressati coincide con l'area di scarico;
- si ricorda che le aree di deposito temporaneo e di messa in riserva dei rifiuti devono essere separate e individuate da apposita segnaletica riportante il codice EER del rifiuto stoccato;
- si ricorda che i rifiuti destinati al riutilizzo devono essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto e dai rifiuti in ingresso non conformi;
- si ritiene necessario che il gestore fornisca una **planimetria d'insieme del sito** che raffiguri tutti gli stabilimenti di Via dell'Industria n. 598 e n. 710, con particolare dettaglio di tutte le zone di messa in riserva dei rifiuti ingressati (con chiara indicazione delle aree/contenitori e dei codici EER) e di tutte le zone di deposito temporaneo (con chiara indicazione delle aree/contenitori e dei codici EER).

Alla luce delle modifiche proposte, si ritiene opportuno **aggiornare completamente l'Allegato II all'AIA**;

preso atto del fatto che è stata individuata nel fabbricato al civico n. 710 un'area di deposito intermedia in cui vengono collocati i rifiuti derivanti dalla nuova attività di recupero durante la giornata, prima del loro trasferimento nella zona di deposito temporaneo già esistente di Ecoterm, al termine della giornata lavorativa.

A questo proposito, si ricorda che le zone/aree di deposito temporaneo e/o i contenitori/recipienti dei rifiuti devono essere chiaramente identificati e distinti per codice EER e tipologia;

ritenendo che l'introduzione della nuova attività non comporterà variazioni significative dei consumi di energia elettrica;

rilevato che il silo n° 1, contenente semilavorato (polistirolo macinato) e collocato in area esterna, presenta uno sfiato che si configura come ***emissione convogliata in atmosfera*** e che dunque è **necessario autorizzare espressamente**. A tale riguardo, è necessario che il gestore fornisca i dati dimensionali e i parametri di funzionamento (portata massima, altezza da terra, durata di funzionamento, ecc) dello sfiato in questione, per consentire l'inserimento dell'emissione in atmosfera nel quadro emissivo di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I;

preso atto del fatto che i sili n° 2 e 3, posti all'interno dello stabilimento ed utilizzati per lo stoccaggio del prodotto finito, possono generare emissioni diffuse, che però restano all'interno dell'ambiente di lavoro e dunque non è necessario autorizzare gli sfiati di tali sili come emissioni convogliate in atmosfera;

preso atto del fatto che l'unico impianto termico presente nel fabbricato in questione è alimentato da gas metano, ad uso civile e ha potenza termica nominale inferiore a 3 MW, per cui ricade nel campo di applicazione del Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e quindi non è necessario autorizzare espressamente la relativa emissione in atmosfera;

preso atto del fatto che la responsabilità in merito alle acque reflue domestiche prodotte presso il fabbricato al civico n. 710 e alle acque meteoriche ricadenti sulle aree di pertinenza è interamente in carico ad Edilteco S.p.A.;

ritenendo possibile escludere la possibilità di dilavamento del rifiuto ingressato durante la fase di scarico, effettuata in area esterna, in considerazione del fatto che il rifiuto è conferito in prevalenza in sacchi o provvisto di imballo e, in caso contrario, viene sistemato all'interno di un container dedicato;

dato atto che, alla luce di quanto esposto dall'Azienda in merito alle possibili ripercussioni dell'intervento in progetto sull'impatto acustico aziendale, si ritiene opportuno che, a seguito della messa in esercizio del nuovo reparto di trattamento rifiuti, il gestore effettui una **campagna di misure fonometriche e trasmetta una relazione di collaudo acustico**, al fine di verificare la rumorosità complessiva prodotta dalle attività svolte dall'impianto e il rispetto sia dei livelli di immissione assoluti al confine aziendale, che dei livelli differenziali presso i recettori. L'indagine dovrà essere effettuata nelle postazioni di misura individuate al punto D2.7.4 dell'Allegato I all'AIA vigente;

Oltre ai risultati dei rilievi fonometrici, la relazione di collaudo acustico dovrà contenere:

- l'**elenco delle sorgenti acustiche** complessivamente presenti presso l'impianto,
- una **planimetria** in cui siano riportate le sorgenti, i punti di misura a confine ed i recettori.

Si precisa fin da ora che, nel caso in cui venissero rilevati superamenti dei limiti suddetti, nella relazione dovranno essere dettagliati gli interventi di bonifica acustica previsti e le tempistiche di attuazione;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024-2029;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 229040 del 18/12/2024 di conferimento ad interim dell'incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 2703 del 12/06/2020 e s.m.** alla Ditta Ecoterm S.r.l., avente sede legale in Via dell'Industria n. 598 in comune di San Felice sul Panaro (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti chimici inorganici sita in Via dell'Industria n. 598-710 in comune di San Felice sul Panaro (Mo), come di seguito indicato:

a) le aree del fabbricato al civico n. 710 in cui saranno collocati gli impianti e svolte le operazioni funzionali all'attività di recupero di EPS in carico ad Ecoterm S.r.l. devono essere chiaramente identificate e nettamente distinte da quelle in gestione ad Edilteco S.p.A. (mediante cartellonistica, segnaletica orizzontale e verticale, setti di separazione, ecc);

b) entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il gestore è tenuto a trasmettere via PEC ad Arpae di Modena e Comune di San Felice sul Panaro i dati dimensionali e i parametri di funzionamento dello sfiato del silo n° 1, in particolare:

- portata massima di emissione (Nm^3/h),
- altezza del colmo da terra (m),
- durata massima di funzionamento (h/giorno).

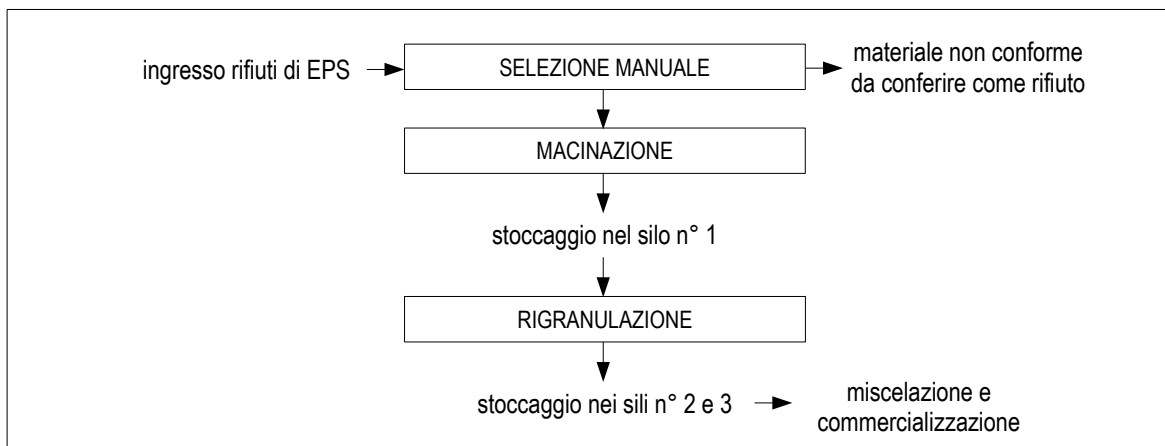
Una volta acquisiti questi dati, la scrivente provvederà ad autorizzare espressamente tale emissione in atmosfera al successivo punto D2.4.1, mediante modifica d'ufficio dell'AIA;

c) entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il gestore deve trasmettere via PEC ad Arpae di Modena e Comune di San Felice sul Panaro una planimetria d'insieme del sito, che raffiguri tutti gli stabilimenti di Via dell'Industria n. 598 e n. 710, con particolare dettaglio di:

- tutte le zone di messa in riserva dei rifiuti ingressati, con chiara indicazione delle aree/contenitori e dei codici EER,
- tutte le zone di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, con chiara indicazione delle aree/contenitori e dei codici EER.

d) alla sezione C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico” dell’Allegato I è **aggiunto il seguente capitolo:**

RECUPERO DI RIFIUTI DI EPS



L’Azienda ritira rifiuti plastici, che vengono scaricati in un’apposita area esterna allo stabilimento, dotata di pavimentazione in cemento; se non conferito in sacchi, il materiale viene stivato all’interno di container.

Si provvede ad una selezione manuale del rifiuto, scartando i materiali non conformi, che vengono stoccati all’interno dell’area di selezionatura e successivamente trasferiti in un cassone dedicato posto all’esterno del capannone.

L’operatore preleva il rifiuto selezionato e lo inserisce nel macchinario “*crusher&grinder*” collocato all’interno del fabbricato, per la sua macinazione.

Il materiale macinato, di dimensioni comprese tra 6 e 10 mm, viene inviato tramite apposita tubazione nel silo n° 1 (capacità di circa 110 m³) collocato all’esterno dello stabile di lavorazione, dotato di sonde di livello massimo e minimo, che fungono da regolatori della capacità di contenimento dello stesso.

Alla base del silo è collegato un *rigranulatore* (“*ventil broyeur*”), situato in area esterna, che ha la funzione di raffinare la dimensione del prodotto rigranulato, portandolo non oltre i 5 mm: si tratta di una ventola alto performante munita in uscita di griglia con diametro noto, che, con la forza dell’aria, separa i granuli di polistirolo alla sezione desiderata.

Il prodotto in uscita dal rigranulatore viene spinto all’interno dei sili n° 2 e 3 (capacità di 120 m³ complessivi), situati all’interno del fabbricato e collegati alle batterie di produzione; il trasporto attraverso le tubazioni è favorito dalla capacità di ventilazione del rigranulatore.

Dalle batterie di produzione, infine, il prodotto viene richiamato attraverso un sistema di trasporto pneumatico (per mezzo di un ventilatore comandato da PLC dedicato) ed è miscelato, secondo precisi rapporti, con EPS vergine, per essere poi commercializzato sfuso o all’interno di malte premiscelate isolanti.

e) la sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente:**

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE EA1 – essiccazione e produzione di ossido di rame	PUNTO DI EMISSIONE EA2 – macinazione e insaccaggio ossido di rame	PUNTO DI EMISSIONE EA3 – macinazione separazione cromite + trasporto pneumatico cromite	SFIATO SILO n° 1
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	si veda quanto prescritto al punto b) della presente Determinazione
Portata massima (Nm ³ /h)	8.000	1.800	13.500	
Altezza minima (m)	8	8	10	
Durata (h/g)	24 *	24 *	10	
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	20	10	10	
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	50	---	---	
Impianto di depurazione	Post-combustore termico + Ciclone + Camera di espansione + Prefiltro + Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri, SOV)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	

* attualmente in funzione solo per 8 ore/giorno (dalle ore 8.00 alle ore 16.00).

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.**

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante,

con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	• UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O₂)</i>	• UNI EN 14789:2017 (*); • ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particolato</i>	• UNI EN 13284-1:2017 (*) • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) • ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m³)
<i>Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	UNI EN 12619:2013(*)
<i>Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni</i>	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di San Felice sul Panaro.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di San Felice sul Panaro i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati.
Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevasse che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.
 Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte

Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:

- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi, costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale.

Per i filtri a servizio delle emissioni in atmosfera **EA2** ed **EA3** deve essere presente un misuratore di pressione differenziale con lettura istantanea e registrazione continua del parametro.

9. I condotti di scarico dei filtri relativi alla miscelazione, trasporto e separazione della cromite devono essere dotati di **autonomo punto di campionamento**.
10. Il post-combustore termico e l'essiccatore rotante devono essere provvisti di misuratore con registrazione della temperatura in camera di combustione.
11. La temperatura di esercizio della camera di combustione non dovrà mai scendere sotto i 600 °C.
12. I sistemi di registrazione di ai precedenti punti 8 e 10 devono essere provvisti di registratore grafico/elettronico funzionante in continuo (anche durante le fermate), ad esclusione dei periodi di ferie. Le registrazioni devono garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari e devono essere tenute a disposizione di Arpae per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

14. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate via PEC ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

15. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su **apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA**, firmate dal gestore o al responsabile dell'installazione e mantenuto, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.

16. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata sul Registro degli autocontrolli.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

17. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente, in particolare:

- il trasporto di materiali polverulenti deve essere effettuato con automezzi e dispositivi

chiusi;

- la pavimentazione delle strade percorse da mezzi di trasporto deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri;
- nel caso di viabilità interna con strade asfaltate o pavimentate, si deve procedere a pulizie periodiche.

f) l'Allegato II è **integralmente sostituito dal corrispondente** allegato al presente provvedimento.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 3462 del 24/07/2020 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3462 del 24/07/2020 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Marazzi Group S.r.l. e al Comune di Sassuolo tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

Il presente provvedimento comprende n. 1 allegato.

Allegato II: ISCRIZIONE n. SFE001 AL "REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI" AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS. 152/06 PARTE QUARTA E SS.MM.

LA DIRIGENTE
dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO II – modifica non sostanziale AIA

ISCRIZIONE n° SFE001

AL “REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI” AI SENSI DELL’ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 PARTE QUARTA E SS.MM.

- D.M. 05/02/98 MODIFICATO CON D.M. n. 186 DEL 05/04/2006.

Ditta ECOTERM S.r.l., Via dell’Industria n. 598-710, San Felice sul Panaro (Mo).

- Rif. int. n. 27 / 02070610361
- sede legale in Via dell’Industria n. 598, San Felice sul Panaro (Mo)
- sede produttiva in Via dell’Industria n. 598-710, San Felice sul Panaro (Mo)
- attività di fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (punto 4.2.e All. VIII al D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e ss.mm.).

A - SEZIONE INFORMATIVA

La Ditta Ecoterm S.r.l. è iscritta al n. **SFE001** del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” della Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 Parte Quarta, per l’esecuzione dell’attività di recupero di rifiuti, costituiti da:

- scaglie di rame, mediante macinazione e ossidazione in forni per la produzione di ossido di rame (ossido rameico) destinato a vari impieghi industriali;
- **rifiuti di materie plastiche in EPS, mediante macinazione e rigranulazione per la produzione di granuli di polistirene espanso destinato all’utilizzo in edilizia.**

Iter storico della comunicazione:

- 15/05/1998: **Johnson Matthey Italia S.p.A.**, avente sede legale in Via Zucchi n. 21 a Modena, presenta comunicazione, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 22/97 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta), assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 23146/8.8.4.3 del 23/05/1998, al fine di proseguire, nel rispetto delle norme tecniche del D.M. 05/02/98, l’attività di recupero (R13 ed R4 di cui all’Allegato C al D.Lgs. 22/97) di rifiuti speciali non pericolosi previsti al punto 4.3 del medesimo decreto ministeriale “*schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe*”, presso lo stabilimento ubicato in Via dell’Industria n. 10 (ora civico 598) a San Felice sul Panaro (Mo), mediante trattamento termico degli stessi in forno di ossidazione per l’ottenimento di ossido di rame da commercializzare.
- 29/09/1998: Johnson Matthey Italia S.p.A. presenta nuova comunicazione, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 22/97, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 52578/8.8.4.3 del 07/10/1998, nella quale dichiara l’aumento dei quantitativi massimi stoccabili istantaneamente dei rifiuti recuperabili da 20 m³/35 t a 50 m³/100 t e comunica i dati aggiornati relativi al legale rappresentate della società e alla nuova sede legale, sita in Via Selice n. 301/E a Conselice (Ra).
- 27/11/1998: Johnson Matthey Italia S.p.A. trasmette nuovo Allegato 1 alla comunicazione “scheda informativa delle tipologie di rifiuto recuperate”, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 65564/8.8.4.5 del 01/12/1998, al fine di integrare l’attività di recupero con una nuova tipologia di rifiuti previsti al punto 3.2 del D.M. 05/02/98. La Ditta dichiara che tale integrazione si rende necessaria in quanto, pur trattandosi di rifiuti provenienti dai medesimi cicli produttivi, sono codificati diversamente dai produttori; tale allegato viene modificato in data 21/01/1999 con i quantitativi suddivisi nelle due tipologie 3.2 e 4.3 del D.M. 05/02/98.

- 27/02/1999: Johnson Matthey Italia S.p.A. viene iscritta con provvedimento prot. n. 9195/8.8.4 al n°SFE001 del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” della Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 22/97, con validità dal 15/05/1998 al **14/05/2003**.
- 04/09/2003: Johnson Matthey Italia S.p.A. trasmette comunicazione di rinnovo senza modifiche, ai sensi dell’art. 33 comma 5 del D.Lgs. 22/97, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n.92461/8.8.4 del 08/09/2003; l’iscrizione viene rinnovata per ulteriori 5 anni, a decorrere dal 04/09/2003 sino al **03/09/2008**. Nella comunicazione la Ditta dichiara, tra l’altro, che i codici CER dei rifiuti previsti nella comunicazione sono rimasti invariati a seguito dell’entrata in vigore del CER 2002 di cui alla decisione 2000/532/CE.
- 12/09/2005: Johnson Matthey Italia S.p.A. trasmette nota datata 08/09/2005, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 120301/8.8.4 del 14/09/2005, nella quale comunica che dal 12/09/2005 la società varierà la propria ragione sociale in **Johnson Matthey Ceramics S.p.A.**, rimanendo invariati tutti gli altri dati (sede legale, sede amministrativa, P.IVA e C.F.).
- 23/09/2005: **Endeka Ceramics S.p.A.** presenta domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) allo Sportello Unico del Comune di San Felice sul Panaro (Mo), in qualità di gestore dell’impianto di fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (punto 4.2.e All. I D.Lgs. 59/2005) sito in Via dell’Industria n. 598 a San Felice sul Panaro (Mo), assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 125467/8.1.7.27 del 27/09/2007.
- 12/03/2007: con nota datata 07/03/2007, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n.31935/8.8.4 del 13/03/2007, la Società comunica che a decorrere dal 06/03/2007 ha modificato la propria ragione sociale da Johnson Matthey Ceramics S.p.A. in **Endeka Ceramics S.p.A.**, rimanendo invariati tutti gli altri dati (sede legale, sede amministrativa, P.IVA e C.F.).
- 27/10/2007: la Provincia di Modena con atto dirigenziale prot. n. 123961 rilascia l’AIA a Endeka Ceramics S.p.A. in qualità di gestore dell’impianto di fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (punto 4.2.e All. I al D.Lgs. 59/05) avente sede legale in Via Selice n. 301/E a Conselice (Ra) e sede produttiva in Via dell’Industria n. 598 a San Felice sul Panaro (Mo); l’Allegato I alla suddetta AIA, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, stabilisce che sono consentite le attività di recupero in procedura semplificata, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 22/97 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta), come da iscrizione al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” n° SFE001.
- 19/12/2007: la società **Ecoterm S.r.l.**, con sede legale in Via Bertona n. 86 a San Felice sul Panaro (Mo), trasmette nota assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 1488/8.8.4 del 07/01/2008 nella quale comunica che, a decorrere dal 01/01/2008, acquisirà il Ramo d’Azienda del sito produttivo ubicato a San Felice sul Panaro (Mo) prima di proprietà di Endeka Ceramics S.p.A., e richiede la voltura dell’iscrizione al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti”.
- 11/01/2008: Endeka Ceramics S.p.A., comunica che, con decorrenza dal 01/01/2008, ha trasferito il ramo d’azienda a titolo di affitto del sito produttivo di San Felice sul Panaro (Mo) in Via dell’Industria n. 598 alla società **Ecoterm S.r.l.**
- 22/01/2008: la Provincia di Modena emette atto prot. n. 7393/8.8.4 di voltura dell’iscrizione n.SFE001 al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti”, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, alla ditta **Ecoterm S.r.l.** relativamente all’impianto ubicato in Via dell’Industria n. 598 a San Felice sul Panaro (Mo).
- 22/09/2008: **Ecoterm S.r.l.** trasmette comunicazione di rinnovo senza modifiche, ai sensi dell’art.216 del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 96350/8.8.4 del 24/09/2008; l’iscrizione n° SFE001 viene rinnovata dal 04/09/2008 sino al **03/09/2013**.
- 11/11/2008: Endeka Ceramics S.p.A. trasmette nota datata 06/11/2008, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 115902/8.8.4 del 13/11/2008, nella quale comunica di avere trasferito il Ramo d’Azienda sito in Via dell’Industria n. 598 a San Felice sul Panaro (Mo) alla società Ecoterm S.r.l. che già lo conduceva in affitto dal 01/01/2008.

- 26/04/2012: Ecoterm S.r.l., presenta domanda di rinnovo dell'AIA, con contestuale rinnovo dell'iscrizione n° SFE001 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, assunta agli atti della Provincia con prot. n. 40902/9.12.3 del 27/04/2012.
- 12/02/2013: si svolge la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il rinnovo dell'AIA, durante la quale il rappresentante della Ditta dichiara che il ciclo di produzione di ossido di rame non dà origine ad alcun rifiuto: tutto il materiale di scarto derivante dalla vagliatura e dalla macinazione viene reintrodotta nel ciclo produttivo; l'ossido di rame prodotto è destinato all'industria ceramica e alla produzione di fuochi di artificificio.
- 04/04/2013: Ecoterm S.r.l. presenta documentazione integrativa alla domanda di rinnovo dell'AIA, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 38184/9.12.3 del 05/04/2013, nella quale chiarisce i seguenti aspetti relativamente all'attività di recupero di rifiuti:
 - la Ditta recupera solo rifiuti con codice CER 12.01.03, ma intende mantenere anche i codici CER 12.01.99 e 12.01.04, in quanto potrebbe trovare fornitori da cui recuperare tali rifiuti. Per quanto riguarda i CER 10.06.99, 10.06.02 e 10.06.01 (di cui al punto 4.3 del D.M. 05/02/98 e ss. mm.) la Ditta ritiene che tali rifiuti non verranno più recuperati e ne richiede l'eliminazione dall'autorizzazione;
 - i rifiuti in ingresso, costituiti da scaglie di rame, vengono stoccati a terra, all'interno del capannone A, come rappresentato in planimetria (allegato 1). Prima di arrivare in Ditta, i rifiuti subiscono presso il fornitore un trattamento di purificazione, che permette di eliminare gli inquinanti, per cui i rifiuti in ingresso non presentano impurità (come ad esempio oli emulsionati) e quindi non è possibile una contaminazione dovuta alla percolazione di oli;
 - la Ditta fornisce schede tecnica e di sicurezza in merito alle caratteristiche dell'ossido di rame;
 - la Ditta chiarisce che lo stoccaggio dell'ossido di rame prodotto, in attesa della vendita, avviene all'interno del capannone A, in big-bags e sacchi (planimetria – allegato 1);
 - la Ditta chiarisce che vengono prodotti pannelli termoisolanti per edifici civili ed industriali e materie prime, quali ossido di rame e cromite, per le industrie. Il capannone (fabbricato A) in cui si producono i minerali è diviso in due aree comunicanti: il reparto rame ossido ed il reparto cromite. Nel reparto rame ossido la materia prima è costituita da scaglie di rame che vengono caricate su una tramoggia e convogliate nel forno rotativo per l'essiccazione. Il forno è collegato ad un impianto di vagliatura, che setaccia il rame eliminando i pezzi più grossi che vengono reinseriti nel ciclo. Questo materiale, dopo essere passato attraverso una serie di filtri e dopo ossidazione nel forno, viene confezionato in sacchi. L'operatore preleva i sacchi e li posiziona su pallet, per lo stoccaggio in magazzino mediante l'utilizzo di carrelli elevatori;
 - in merito alla gestione delle acque meteoriche, Ecoterm S.r.l. dichiara di stoccare all'interno del capannone A i prodotti in ingresso e i prodotti finiti per la produzione di cromite ed ossido di rame; il materiale è posizionato a terra su pavimento in cemento e non contiene sostanze liquide, come oli che possano quindi sversare sul terreno. Il prodotto finito viene confezionato in sacchi o big-bag; i rifiuti derivanti dal processo di lavorazione della cromite e dell'ossido di rame sono costituiti da oli esausti e filtri posizionati all'interno del capannone A in appositi contenitori stagni. Le modalità di stoccaggio delle materie prime in ingresso, dei prodotti finiti e dei rifiuti prodotti assicurano di evitare il dilavamento delle acque meteoriche, per cui l'Azienda ritiene di poter escludere la possibilità di produzione di acque di dilavamento, diverse da quelle delle superfici destinate a parcheggio degli autoveicoli, delle maestranze e dei clienti, compresi quelli a servizio di attività dell'azienda, nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte.
- 07/06/2013: si svolge la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il rinnovo dell'AIA, durante la quale il rappresentante della Ditta dichiara che il rifiuto ritirato da terzi per la produzione di ossido di rame non è polverulento: si tratta di scaglie di rame della dimensione di qualche millimetro che non danno origine a emissioni diffuse polverulente significative. L'area di stoccaggio delle scaglie nel capannone A non è soggetta a contaminazioni; le scaglie di rame in ingresso allo stabilimento vengono scaricate direttamente nel capannone A senza sosta in un'area di conferimento distinta da

quella di stoccaggio. All'interno del capannone non sono presenti né caditoie collegate alla rete fognaria né pozzetti ciechi.

- 05/07/2013: Ecoterm S.r.l. trasmette osservazioni in merito allo schema di rinnovo dell'AIA, assunte agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 74616/9.12.3 del 09/07/2013 nelle quali, tra l'altro, si comunica che da un anno la sede legale della Società è stata trasferita in Via dell'Industria n. 598 a San Felice sul Panaro (Mo).
- 17/07/2013: la Provincia di Modena rilascia la Determinazione n. 213 di rinnovo dell'AIA, comprensiva di Allegato II di iscrizione n° SFE001 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti", avente validità fino al 30/06/2018;
- 02/05/2018: Arpae di Modena rilascia la Determinazione n. 2095 di aggiornamento dell'AIA, al fine di adeguare l'Autorizzazione alle nuove previsioni in materia di AIA introdotte dal D.Lgs. 46/2014, nonché alla nuova attribuzione di competenze definita dalla Legge Regionale n. 13/2015 sopra citata; l'Allegato II è invariato nella sostanza rispetto alla Determinazione n. 213/2013. Il nuovo provvedimento ha validità fino al 21/07/2023.
- 28/11/2018: Arpae di Modena rilascia la Determinazione n. 6229, di modifica d'ufficio dell'AIA, senza variazioni dell'Allegato II. In tale provvedimento viene indicata la data di validità dell'autorizzazione del **30/06/2023** (correzione di errore materiale contenuto nella Determinazione n. 2095/2018).
- 21/04/2020: Ecoterm S.r.l. presenta comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA, assunta agli atti della scrivente col prot. n. 58123 del 21/04/2020, con la quale chiede di poter ritirare da terzi ai sensi dell'iscrizione n° SFE001 anche il rifiuto codice **EER 19.10.02**, per ovviare alla difficoltà crescente riscontrata nel reperire i rifiuti codice EER 12.01.03 e 12.01.04. Il nuovo codice è contemplato dalla tipologia 3.2 di cui al D.M. 05/02/98 come modificato dal D.Lgs. 186/06 e la sua introduzione non comporta variazioni del quantitativo massimo di rifiuti recuperabili, dei quantitativi massimi in stoccaggio istantaneo e annuale e della tipologia di prodotti ottenuti; inoltre, la messa in riserva avverrà sempre in prossimità della tramoggia di carico della linea di produzione di ossido di rame, nel capannone A, come indicato nell'aggiornamento della planimetria del capannone A.
- 09/08/2024: Ecoterm S.r.l. presenta comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 147881 del 12/08/2024, con la quale chiede di poter avviare l'attività di recupero e trasformazione (R13-R3) di rifiuti di materie plastiche delle tipologie 6.1 e 6.2 del D.M. 05/02/1998, in particolare prodotti di polistirene espanso (EPS).

L'attività riguarda i rifiuti con codice **EER 15.01.02**, **17.02.03**, **19.12.04** e **20.01.39** per la tipologia 6.1 e i rifiuti con codice **EER 07.02.13**, **12.01.05** e **17.02.03** per la tipologia 6.2, corrispondenti a imballaggi, lastre, contenitori e altri manufatti di EPS provenienti dalla raccolta differenziata, da attività commerciali nelle zone limitrofe o Aziende estere, con le quali saranno stipulati accordi di invio e ricezione di rifiuti di EPS provenienti da scarti industriali.

I rifiuti saranno sottoposti a macinazione e rigranulazione per ottenere granuli di polistirolo espanso da destinati all'edilizia. Il macchinario di rigranulazione ha una capacità di lavorazione di 10-15 m³/h a seconda della griglia utilizzata; considerando il funzionamento per 24 h/giorno e una densità media dell'EPS di 11 kg/m³, la potenzialità giornaliera di lavorazione risulta pari a 3.960 kg/giorno.

L'attività sarà svolta nel fabbricato al civico n. 170, in gestione ad Edilteco S.p.A. (proprietaria degli immobili), in aree appositamente delimitate ed identificate che saranno in gestione esclusiva di Ecoterm S.r.l..

La messa in riserva dei rifiuti in ingresso avverrà nella stessa zona di scarico.

Il materiale macinato (semilavorato) sarà stoccato in un silo da circa 110 m³, mentre il materiale rigranulato (prodotto finito) sarà stoccato in n. 2 silo con capacità complessiva di 120 m³.

L'attività di recupero non dà origine ad acque reflue domestiche e le operazioni svolte all'aperto avverranno su superficie impermeabilizzata.

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero (derivanti esclusivamente dalla fase di selezione del materiale, preliminare alla macinazione) saranno raccolti in un'area di deposito intermedia, per essere poi trasferiti nella zona di deposito temporaneo aziendale al termine della giornata lavorativa.

L'Azienda propone di ridurre i quantitativi ammessi per lo stoccaggio istantaneo, lo stoccaggio annuale e il recupero annuale per i rifiuti già contemplati dall'iscrizione n° SFE001, così da mantenere invariati i quantitativi totali autorizzati.

B - SEZIONE DISPOSITIVA

1. Si conferma l'iscrizione di Ecoterm S.r.l. al n° **SFE001** del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta.
2. Le operazioni di recupero devono avvenire con le modalità previste nella presente AIA. Il gestore presentando apposita domanda può avvalersi in qualsiasi momento della possibilità di utilizzare le procedure previste dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta e dalle rispettive norme tecniche di attuazione.
3. **L'iscrizione ha la medesima validità della presente AIA e ne deve essere richiesto il rinnovo assieme alla stessa, pena la revoca.**
4. La comunicazione deve essere ripresentata in caso di modifica sostanziale (ai sensi della normativa di settore) delle operazioni di recupero. A tal proposito si richiama anche quanto stabilito dalla Circolare della Provincia di Modena "Modifiche sostanziali alle attività di recupero ai sensi dell'art. 33 comma 5 D.Lgs. 22/97 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta) prot. n. 26952/8.8.4 del 04/05/1999, di cui si riporta stralcio:

"costituiscono modifica sostanziale con obbligo di nuova comunicazione:

- 1. aumento della potenzialità impiantistica;*
- 2. aumento dei quantitativi stoccati sia istantaneamente che annualmente;*
- 3. introduzione di nuove procedure di riutilizzo cioè di nuovi punti del D.M. 05/02/1998 e sue ss.mm.;*
- 4. introduzione di nuove operazioni di recupero di cui all'allegato C al D. Lgs 22/97 e sue sss.mm. (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06)".*

Tutte le modifiche saranno valutate dall'autorità competente Arpae di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

5. Ai fini del rinnovo della presente comunicazione e per ogni sua modifica, il gestore dovrà in ogni caso presentare la documentazione prevista da Arpae per la comunicazione di "nuova attività" (da utilizzare anche in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero).
6. Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ai fini della comunicazione dal legale rappresentante di Ecoterm S.r.l. sono soggette ai controlli previsti dall'art. 71 del suddetto decreto.
7. Le attività di recupero di rifiuti, per quanto non altrimenti regolato nel presente atto o in suo contrasto, rimangono soggette a quanto stabilito dalla specifica legislazione di settore.
8. Si prende atto, secondo quanto risulta dalla documentazione agli atti, che le attività di cui alla presente iscrizione consistono in:

A) recupero di rifiuti costituiti principalmente da scaglie di rame per la produzione di ossido di rame; tutte le operazioni avvengono nel fabbricato denominato A, diviso in due aree comunicanti: il reparto rame ossido ed il reparto cromite.

I rifiuti in ingresso (scaglie di rame) sono stoccati a terra all'interno del capannone A, come visibile in planimetria; prima di arrivare in Ditta, i rifiuti subiscono presso il fornitore un trattamento di purificazione, che permette di eliminare gli inquinanti, per cui il materiale in

ingresso non presenta impurità (come ad esempio oli emulsionati) e quindi non è possibile una contaminazione dovuta alla percolazione di oli presenti nel materiale in ingresso.

Il processo si svolge in due stadi: **1)** il rame metallico, a seguito di trattamento termico, viene trasformato in ossido rameoso Cu_2O ; **2)** a seguito di un secondo trattamento termico, l'ossido rameoso viene ulteriormente ossidato a ossido rameico CuO . Il trattamento termico avviene dapprima in un forno rotante, dotato di post-combustore; i rifiuti sono esposti ad una fiamma libera, eliminando così le impurità combustibili. L'avanzamento del materiale nel forno avviene grazie alla rotazione, muovendosi in controcorrente ai gas caldi.

Le scaglie in uscita dal forno sono avviate ad un vibrovaglio, dove il materiale più fine è separato da quello grossolano; quest'ultimo viene introdotto nuovamente nel ciclo produttivo.

Il materiale in uscita dal vibrovaglio è stoccato in silos e successivamente viene avviato ad un mulino a martelli; il materiale non frantumato, raccolto nella parte inferiore del mulino viene introdotto nuovamente nel ciclo produttivo. Il materiale macinato viene avviato ad un silo intermedio. L'ulteriore separazione granulometrica avviene ad opera di un ciclone che rimanda il materiale non sufficientemente macinato nel mulino.

Segue la fase di arrostitimento, che avviene in forno di ossidazione a 400-450 °C in presenza di aria e di cloruro d'ammonio, seguono lo stoccaggio e l'invio al mulino con funzionamento analogo al precedente che ne effettua una raffinazione. L'ossido di rame è insaccato in big bag o sacchi di carta da 20-25 kg; il materiale posto su pallets viene stoccato nel magazzino A.

Prima della fase di insaccaggio l'ossido di rame prodotto può essere sottoposto ad una ulteriore fase di macinazione, per ridurre ulteriormente la granulometria;

- B) recupero di rifiuti di materie plastiche, in particolare prodotto in polistirene espanso (EPS) per la produzione di granuli di polistirolo espanso da utilizzare in edilizia.

Tutte le operazioni avvengono nel fabbricato al civico n. 710, in gestione ad Edilteco S.p.A., in aree appositamente distinte ed identificate ad uso esclusivo di Ecoterm S.r.l..

L'Azienda ritira rifiuti plastici, che vengono scaricati in un'apposita area esterna allo stabilimento, dotata di pavimentazione in cemento; se non conferito in sacchi, il materiale viene stivato all'interno di container.

Si provvede ad una selezione manuale del rifiuto, scartando i materiali non conformi.

Successivamente, l'operatore preleva il rifiuto selezionato e lo inserisce nel macchinario "*crusher&grinder*" per la sua macinazione.

Il materiale macinato, di dimensioni comprese tra 6 e 10 mm, viene inviato tramite apposita tubazione nel silo n° 1 (capacità di circa 110 m³), dotato di sonde di livello massimo e minimo, che fungono da regolatori della capacità di contenimento dello stesso.

Alla base del silo è collegato un rigranulatore ("*ventil broyeur*"), che ha la funzione di raffinare la dimensione del prodotto rigranulato, portandolo non oltre i 5 mm: si tratta di una ventola alto performante munita in uscita di griglia con diametro noto, che, con la forza dell'aria, separa i granuli di polistirolo alla sezione desiderata.

Il prodotto in uscita dal rigranulatore viene spinto all'interno dei sili n° 2 e 3 (capacità di 120 m³ complessivi), collegati alle batterie di produzione, dalle quali il prodotto viene richiamato attraverso un sistema di trasporto pneumatico, per essere miscelato, secondo precisi rapporti, con EPS vergine e quindi commercializzato sfuso o all'interno di malte premiscelate isolanti.

C - SEZIONE PRESCRITTIVA

1. La Ditta Ecoterm S.r.l. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione C:
 - a) le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. n. 186 del 05/04/2006

3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [10.08.99] e [12.01.99]					Operazioni di recupero: R13, R4
3.2.3 lett. b	Operazioni di recupero: recupero diretto nell'industria chimica.					
Codice EER	Descrizione codice EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/anno	t/anno	
12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	40	80	400	400	Prodotti ottenuti: 3.2.4 lett. b sali inorganici di rame nelle forme usualmente commercializzate OSSIDO DI RAME DA COMMERCIALIZZARE
12.01.04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi					
12.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE)					
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi					
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici					Operazioni di recupero: R13, R3
6.1.3	Operazioni di recupero: messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche Uniplast-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forma usualmente commercializzate (R3)					
Codice EER	Descrizione codice EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/anno	t/anno	
15.01.02	Imballaggi in plastica	286	10	50	50	Prodotti ottenuti: 6.1.4 – materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST- Uni 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate
17.02.03	Plastica					
19.12.04	Plastica e gomma					
20.01.39	Plastica					
6.2	Sfridi, scari, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche					Operazioni di recupero: R13, R3
6.2.3	Operazioni di recupero: messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche Uniplast-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forma usualmente commercializzate (R3)					
Codice EER	Descrizione codice EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/anno	t/anno	
07.02.13	Rifiuti plastici	286	10	50	50	Prodotti ottenuti: 6.2.4 – materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST- Uni 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici					
17.02.03	Plastica					
TOTALE		612	100	500	500	---

- b) il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella documentazione di AIA agli atti e alla **planimetria da presentare in ottemperanza a quanto prescritto al punto c) della presente determinazione di modifica dell'AIA**, per quanto non in contrasto con le successive prescrizioni;
- c) il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente alla normativa tecnica del D.M. 05/02/98 come modificato con Decreto Ministeriale n. 186 del 05/04/2006:
- 1) art. 1 (*Principi generali*) comma 1: Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
 - creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,
 - causare inconvenienti da rumori e odori,

- danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- 2) art. 1 comma 2: negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
- 3) art. 1 comma 3: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
- 4) art. 1 comma 4: le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati;
- 5) art. 3 (*Recupero di materia*) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
- 6) art. 3 comma 3: restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- 7) art. 6 (*Messa in riserva*) comma 1: la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (abrogato con D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta) e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni del medesimo articolo;
- 8) art. 6 comma 3: la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento;
- 9) art. 6 comma 6: la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso (...);
- 10) art. 7 (*Quantità impiegabile*) comma 1: la quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata;
- 11) art. 7 comma 2: fermi i limiti di cui al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto.
- 12) art. 8 (*Campionamenti e analisi*) comma 1: il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";

- 13) art. 8 comma 2: le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 14) art. 8 comma 4: il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- 15) art. 8 comma 5: il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta;
- 16) l'impianto deve essere provvisto di adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
- 17) nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- 18) il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 19) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
- 20) lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 21) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
- 22) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 23) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 24) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

Prescrizioni specifiche:

- d) le aree di deposito temporaneo e di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuate da apposita segnaletica riportante il codice EER del rifiuto stoccato;
- e) i rifiuti destinati al riutilizzo devono essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto;
- f) i rifiuti devono essere esenti da impurità quali oli emulsionati che potrebbero dare origine a percolazioni, poiché nel capannone non sono presenti sistemi di raccolta (es. pozzetti ciechi);
- g) qualora i rifiuti ritirati possano dar luogo a fuoriuscita di liquidi dovranno essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- h) i rifiuti devono essere stoccati conformemente a quanto indicato nella **planimetria da presentare in ottemperanza a quanto prescritto al punto c) della presente determinazione di modifica dell'AIA** (capannone A per i rifiuti della tipologia 3.2, fabbricato al civico n. 710 per i rifiuti delle tipologie 6.1 e 6.2);

- i) il prodotto finito “ossido di rame” (CuO) deve essere stoccato conformemente a quanto indicato nella planimetria allegato n. 1 trasmessa in data 04/04/2013, esclusivamente all’interno del capannone fabbricato A.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.